



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 40 – 15 OTTOBRE 2025

Riunione del 8 Ottobre 2025

08.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig.ra **TORCIVIA Gabriella** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD POL S.C. KEPHA 2.0
- S.S. **ASD POL S.C. KEPHA 2.0** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

TORCIVIA GABRIELLA, n.q. di Presidente del Sodalizio ASD POL S.C. KEPHA 2.0, *per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 10, 10 bis, 10 ter e 16, co. 3 Statuto FIPAV; 2, 18, 19, 24, 61 co. 4 R.A.T. FIPAV; 1, 74, 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver il sodalizio ASD POL S.C. KEPHA 2.0, del quale è legale rappresentante, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, dopo aver tesserato l'atleta C. S. per la stagione sportiva 2024/2025, al versamento della somma di €. 250,00 dovuta in favore del sodalizio Cefalù Volley ASD a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso del tesseramento esercitato dall'atleta C. S. dal vincolo tesserativo dal sodalizio Cefalù Volley ASD nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.*

ASD POL S.C. KEPHA 2.0, in persona del Presidente p.t., *per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 10, 10 bis, 10 ter e 16, co. 3 Statuto FIPAV; 2, 18, 19, 24, 61 co. 4 R.A.T. FIPAV; 1, 74, 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, dopo aver tesserato l'atleta C. S. per la stagione sportiva 2024/2025, al versamento della somma di €. 250,00 dovuta in favore del sodalizio Cefalù Volley ASD a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso del tesseramento*



esercitato dall'atleta C. S. dal vincolo tesserativo dal sodalizio Cefalù Volley ASD nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 9/6/2025 con il quale il sodalizio Cefalù Volley ASD segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento, da parte della ASD POL S.C. KEPHA 2.0, del premio di compensazione dovuto a seguito del tesseramento dell'atleta C. S. che tempestivamente aveva esercitato il recesso dall'originaria società vincolante.

Ricevuta con nota del 12 Giugno 2025 dell'Ufficio Tesseramento la conferma delle informazioni contenute nell'esposto – *i.e.* importo da versare a titolo di premio di compensazione pari ad € 250,00 – la Procura, in data 16/6/2025, notificava l'atto di conclusioni delle indagini.

Non avendo gli incolpati svolto alcuna attività difensiva, la Procura Federale deferiva gli stessi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 8/10/2025.

In tale sede il rappresentante della Procura federale, avv. Fulvia Finotti, riportandosi all'atto di deferimento correttamente notificato, insisteva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare dei prevenuti chiedendo di applicare a carico degli stessi idonea sanzione.

Compariva, altresì, la sig.ra Torcivia in proprio e n.q. la quale evidenziava di aver corrisposto in ritardo il premio di compensazione dovuto per mero errore e senza dolo alcuno.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere documentalmente provato oltre che ad essere candidamente ammesso dai prevenuti.

L'errore nell'interpretazione delle norme federali in relazione alle modalità di attuazione delle stesse (e, dunque, anche in relazione alla tempistica di pagamento del premio di compensazione come nel caso di specie) non è idoneo a scriminare la condotta antiregolamentare posta in essere.

Accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati per gli addebiti agli stessi ascritti, il Collegio ritiene di accogliere le sanzioni proposte dalla Procura che appaiono essere conformi ad una prassi consolidata per casi simili a quello che ci occupa.



PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale della tesserata Sig.ra Gabriella Torcivia n.q. di Presidente della S.S. ASD POL S.C. KEPHA 2.0 per mesi uno e la sanzione della multa di € 100,00 (trecento/00) a carico della S.S. ASD POL S.C. KEPHA 2.0 in persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 11 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 Ottobre 2025